



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Via Regina Elena, 53, 25040 Angolo Terme BS



ORDINANZA N° 62 / 2024 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazione sportiva competitiva su strada su strada ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.lgs. n. 285/92, presentata da GIORGI MATTEO in qualità di legale rappresentante P3RSONAL A.S.D. (prot. n°0006558/2024);

Visto il nulla osta alla manifestazione del Comune di Angolo Terme (BS) e relative prescrizioni (prot. n°0006608/2024);

Visto l'atto dirigenziale n°3234/2024 datato 01/10/2024, con il quale la Provincia di Brescia ha autorizzato lo svolgimento della competizione podistica denominata VALLE DEI SEGNI WINE in data 26 – 27 ottobre 2024 con partenza a Capo di Ponte ed arrivo a Darfo Boario Terme;

Visto l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ordinaria per un intervallo di tempo non superiore a 15 minuti tra i due veicoli utilizzati per il servizio di scorta emanata dal Prefetto di Brescia in data 08/10/2024 (prot. n°108/2024/AREA III);

Visto il programma della manifestazione in oggetto e la documentazione allegata all'istanza e considerata la necessità di gestire in sicurezza la manifestazione sportiva competitiva su strada in oggetto;

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

l'ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMA CONSENTITA DI 15 KM/H per consentire il passaggio in sicurezza dei partecipanti alla corsa podistica nel tratto di strada compreso tra Loc. Sorline, Loc. Carbone, Loc. Rodino e Via Lago Moro

- sabato 26 ottobre 2024 dalle 11.00 alle 20.00;
- domenica 27 ottobre 2024 dalle 14.30 alle 18.00;

PRESCRIVE

- l'attuazione di un presidio costante delle intersezioni poste lungo il percorso di gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea della circolazione ordinaria, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti compresi tra il veicolo recante il pannello con la scritta "INIZIO GARA" che precede il primo concorrente ed il veicolo recante il pannello con la scritta "FINE GARA" che segnala il passaggio dell'ultimo concorrente considerato ancora in gara, con il conseguente ritorno alla normalità della circolazione, e comunque, in generale per un intervallo di tempo non superiore a 15 minuti tra i due veicoli utilizzati per il servizio di scorta, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti, nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione prefettizia, con l'ausilio di proprio personale munito di segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di bandiere rosse o arancione, a prescindere dalla presenza di organi di polizia;
- l'istituzione di un idoneo servizio di vigilanza su tutto il percorso della manifestazione al fine di segnalare tempestivamente eventuali ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata nonché l'adozione delle cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- la presenza di ambulanza e di medico volti ad assicurare la costante assistenza sanitaria al seguito della gara;

L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, **nonché la vigilanza su tutto il percorso del regolare svolgimento della circolazione stradale deve essere garantita dagli organizzatori, con proprio personale qualificato.**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Angolo Terme, 15/10/2024

Il Responsabile del Servizio